

NoStoppani

Ill.mo Sig.
Sindaco del
Comune di Arenzano

Ill.mo Sig.
Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio

Ill.mo Sig.
Procuratore Capo
della Repubblica
c/o Tribunale di Genova

loro sedi

Raccomandata a.r.

Anticipata via fax al n. 010/9138222

Anticipata via fax al n. 06/57288513

Anticipata via fax al n. 010/540822

Arenzano, 08 novembre 2003

OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. – Risarcimento Danno Ambientale.

Con riferimento ai precedenti tutti per quanto oggetto dell'intervento dello scrivente Comitato, ed in particolar modo alla nota di pari oggetto del **10/04/03**, indirizzata all'Ill.mo Sig. Sindaco del **Comune di Arenzano** e per conoscenza all'Ill.mo Sig. **Ministro dell'Ambiente** ed all'Ill.mo Sig. **Procuratore Capo della Repubblica** c/o Tribunale di Genova, nonché alla richiesta di intervento indirizzata in data **28/02/02** all'Ill.mo Sig. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, nel contesto della quale lo scrivente Comitato esplicitamente effettuò invito all'Ill.mo Sig. Ministro a promuovere l'azione di risarcimento del danno ambientale, ai sensi dell'art. **18 L. 8 luglio 1986, n. 349 (doc.1)**, formuliamo oggi la presente, affinché valga incontestabilmente a futura memoria, in vista delle azioni che questo sodalizio ha in animo di porre in essere al fine di garantire adeguato risarcimento alle Comunità locali, in relazione al danno patito dalla pluriennale immissione di sostanze inquinanti nel territorio dei Comuni di Arenzano e Cogoleto.

Comitato **NoStop** per la tutela della Salute Pubblica
e per la chiusura dello stabilimento Stoppani
CF. 95072330103

c/o Comune di Arenzano – Villa Maddalena, via Terralba, 77 – 16011 Arenzano (GE)

Sede operativa: c/o Studio Lotorto, via Colombo, 9 – 16016 Cogoleto (GE)

Tel. 3357116484 Fax +39 109131030

Web-site : www.nostop.info – e-mail : info@nostop.info

NoStoppani

Con la già citata nota del **10/04/03**, lo scrivente richiedeva al Comune di Arenzano informative in ordine agli esiti della Deliberazione della **Giunta Comunale**, intervenuta nella seduta del **7/03/1996**, formalizzata in atto con Prot. N. 1776 del **22/03/96 (doc.2)**, con la quale la nominata Giunta deliberava di procedere per il risarcimento del **danno ambientale**, conferendo incarico per la rappresentanza e la difesa del Comune al legale meglio visto.

Verificato che fu, in quell'occasione, posto come premessa all'**azione** deliberata il disposto della *“Sentenza della Suprema Corte di Cassazione depositata il **15.04.1991** riguardante il **procedimento penale** per la violazione delle norme in materia di **tutela ambientale**, commesse nell'ambito del complesso produttivo per la lavorazione del cromo di proprietà della **Stoppani S.p.a.**, a carico di”* imputati meglio visti, lo scrivente chiedeva accesso ed estrazione di copia di tale Sentenza.

Successivamente a ciò, ed a seguito di esplicita richiesta formulata ai competenti uffici Comunali, lo scrivente apprendeva che la delibera non aveva avuto attuazione, poiché il legale che avrebbe dovuto essere incaricato informava: *“ che relativamente alla deliberazione di G.C. n. 192 del 22.3.1996, non gli risulta che sia mai stato consegnato l'atto formale di procura sottoscritto dal Sindaco in carica per cui non risultano compiuti atti di costituzione presso il Tribunale competente per la conseguente azione risarcitoria” (doc. 3).*

Nella medesima comunicazione, il Funzionario si riservava di meglio vedere gli atti relativi.

Con la presente si chiede, in via principale, al Comune di Arenzano se sia stata **successivamente** formata delibera di **annullamento** della precedente, fin qui apparentemente rimasta **inspiegabilmente** inevasa.

In caso di **confermata** validità, e mancata attuazione, della deliberazione **G.C. n. 192**, lo scrivente sin da ora sottopone alla Spett.le Procura della Repubblica la dinamica procedimentale suindicata affinché verifichi eventuali profili di **responsabilità penale**, in ordine ad ipotesi di omissione, l'accertamento delle quali si indica indispensabile per **promuovere** eventuali azioni **risarcitorie** nei confronti del Comune medesimo.

Proseguendo nella disamina di eventi **“storici”**, che devono rileggersi oggi in relazione alla possibilità di far valere le ragioni delle Comunità colpite da questa vicenda, rileviamo:

Comitato **NoStop** per la tutela della Salute Pubblica
e per la chiusura dello stabilimento Stoppani
CF. 95072330103

c/o Comune di Arenzano – Villa Maddalena, via Terralba, 77 – 16011 Arenzano (GE)

Sede operativa: c/o Studio Lotorto, via Colombo, 9 – 16016 Cogoleto (GE)

Tel. 3357116484 Fax +39 109131030

Web-site : www.nostop.info – e-mail : info@nostop.info

NoStoppani

- con atto di citazione notificato in data 31/10/86, le sottoindicate realtà:
 - Comitato Ecologico Difesa Ambiente e Salute Pubblica di Arenzano e Cogoleto
 - Lega Navale Italiana –Sezione di Arenzano
 - Società di Pesca Sportiva La Scarpina
 - Cooperativa Pescatori dilettanti della Val Lerone
 - Circolo Nautico di pesca sportiva le Cascine
 - Associazione Produttori Pesca
 - Associazione Commercianti Arenzano
 - Gruppo Albergatori Arenzano e Cogoleto
 - Associazione Operatori del Commercio e del Turismo
 - Sig.ra Thelma Koster
 - Forni Massimo – Prato Nicolò – Chiattono Vincenzo – Rina Giovanni – Prof. Dott. Ercole Bruno – Vannucchi Italo

convenivano in giudizio, nanti il Tribunale di Milano (Sezione I° Civile), composto dai Signori Magistrati: dott. Micelisopo Ignazio (Presidente) – dott. Ciampi Fernando (Giudice Rel.) – dott. Budano Giovanni (Giudice):

- la S.P.A. Luigi Stoppani
- la Regione Liguria
- il Comune di Cogoleto

intervenivano altresì:

- Narice Marisa nella sua qualità di socio acc.rio della S.a.s. Bagni Europa
- Suetta Carlo, quale contitolare della S.n.c. Bagni Luisa
- Mazzoletti Luigi, quale socio acc.rio della S.a.s. Bagni Iris Pensione Aurelia
- Comunione Pineta di Arenzano
- Associazione “Lega per l’Ambiente”
- Associazione “Italia Nostra”

nonché Damonte Gerolamo, Damonte Giovanni e Caviglia Gerolamo

Oggetto: Risarcimento danni ex art. 2043 e segg. C.C.

Comitato **NoStop** per la tutela della Salute Pubblica
e per la chiusura dello stabilimento Stoppani
CF. 95072330103

c/o Comune di Arenzano – Villa Maddalena, via Terralba, 77 – 16011 Arenzano (GE)

Sede operativa: c/o Studio Lotorto, via Colombo, 9 – 16016 Cogoleto (GE)

Tel. 3357116484 Fax +39 109131030

Web-site : www.nostop.info – e-mail : info@nostop.info

NoStoppani

Le richieste formulate dagli “attori” (supportate dall’istanza di ammissione di **60** capitoli di prova) si sostanziavano nella indicazione della **Luigi Stoppani S.p.a.** quale responsabile dello stato di degrado dell’ambiente dei Comuni di Cogoleto e Arenzano, ed in particolare del torrente Lerone,

della falda acquifera a valle dello stabilimento, del lido del mare in prossimità della foce del torrente Lerone; venivano chiamati in concorso, nella determinazione dell’evento dannoso di degrado dell’ambiente e di attentato alla salute, l’Ente **Regione Liguria** e l’**Amministrazione Comunale di Cogoleto**.

La richiesta di risarcimento veniva indicata in via preventiva in **L. 100 miliardi**.

Con Sentenza depositata in data **2/6/1988** (N. 14282/86 R.G. – N. 12623 R.D.) il **Tribunale di Milano** dichiarava: la carenza di **legittimazione attiva** degli attori e degli intervenuti allo svolgimento delle domande e **condannava** le stesse a rimborsare alle parti convenute il complessivo importo di circa **23 milioni**.

Motivo della dichiarazione giudiziale di carenza di legittimazione attiva: la **Legge 8/7/86, n. 349** aveva resa di **esclusiva azione pubblica** la richiesta di risarcimento del **danno ambientale**.

Tutto ciò premesso, valutato che la già citata *Sentenza della Suprema Corte di Cassazione depositata il 15.04.1991 riguardante il procedimento penale per la violazione delle norme in materia di tutela ambientale, commesse nell’ambito del complesso produttivo per la lavorazione del cromo di proprietà della Stoppani S.p.a.* vedeva, quali **parti civili** costituite, ad a favore delle quali si liquidarono rimborsi spese, il **Ministero dell’Ambiente** ed il **Comune di Arenzano**, non si comprende per quali ragioni:

- il **Comune di Arenzano** si risolse solo nel **1996** a prendere atto della possibilità di procedere per il risarcimento del danno ambientale (che, in attesa di ulteriori conferme, pare, almeno a seguito di quella delibera, a tutt’oggi non richiesto);
- il **Ministero dell’Ambiente**, per quanto a conoscenza dello scrivente, **non abbia** proceduto, anche a seguito della **sollecitazione** di questo sodalizio, nella richiesta di quel danno ambientale che, come ricordò il Tribunale di Milano, è **riservata** all’azione Pubblica.

Comitato **NoStop** per la tutela della Salute Pubblica
e per la chiusura dello stabilimento Stoppani
CF. 95072330103

c/o Comune di Arenzano – Villa Maddalena, via Terralba, 77 – 16011 Arenzano (GE)

Sede operativa: c/o Studio Lotorto, via Colombo, 9 – 16016 Cogoleto (GE)

Tel. 3357116484 Fax +39 109131030

Web-site : www.nostop.info – e-mail : info@nostop.info

NoStoppani

Si formula, quindi, oggi richiesta di conoscere se **sia in atto**, da parte delle realtà Pubbliche in indirizzo, azione **risarcitoria** ai sensi della **Legge 8/7/86, n. 349** (alla presenza del ns. Presidente il Sindaco di Arenzano ha consegnato, alcuni mesi or sono, al legale meglio visto, il mandato per procedere...non sappiamo in quale forma, su quali presupposti e con quali attuali esiti procedurali).

Nella non creduta ipotesi che lo Spett. le Ministero dell'Ambiente (ma con esso **tutte** le realtà Pubbliche interessate, a ciò facoltizzate **in via esclusiva** dalla richiamata normativa) non abbia attivato alcuna iniziativa nel senso indicato, già da ora si richiede, alla Spett.le Procura della Repubblica in indirizzo, accertamento di **penale responsabilità** in relazione all'omissione di un atto che si assume **dovuto**, a tutela della collettività che, fino ad oggi, è comunque stata privata di un adeguato e giudizialmente ritenuto, già dal 1991, giusto risarcimento.

Si allega copia della sentenza della Suprema Corte di Cassazione III Sezione Penale n. 378 del 13/2/1991 (**doc. 4**).

Con riserva di ogni ulteriore deduzione, anche in relazione ai riscontri che, non si dubita, perverranno nei **termini di legge**, e con riserva di procedere nei modi e nelle sedi giudicate competenti, resta in attesa ed invia distinti saluti.

Comitato "NoStop"
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)

All. n. 04